

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

1. L'Associazione si chiama:

"ASSOCIAZIONE MUSICALE VITTORIO GNECCHI RUSCONE – ETS"

di seguito, in breve, "Associazione".

2. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, dal D.lgs. 117/2017, dal codice civile e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

3. È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ets", nonché degli estremi dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito, in breve RUNTS.

4. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. Nei trenta giorni successivi alla data della delibera con la quale è stata trasferita la sede, il relativo verbale dovrà essere depositato presso il RUNTS ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2) Durata

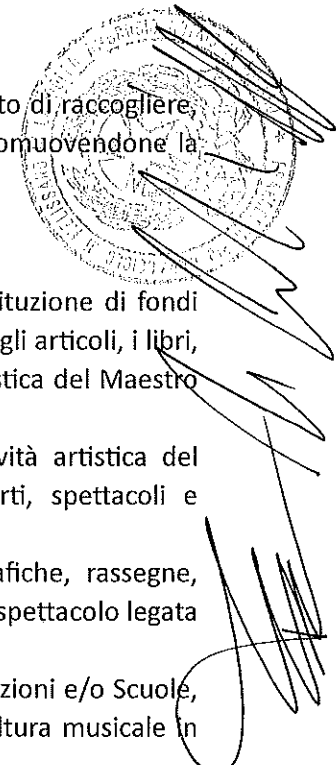
1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopo, Attività di interesse generale, Attività accessorie e Raccolta fondi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali e artistiche con l'intento di raccogliere, catalogare e valorizzare la produzione artistica del Maestro Vittorio Gnegchi Ruscone, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- raccogliere, archiviare e rendere disponibili agli studiosi (anche mediante la costituzione di fondi documentali presso altri Enti) le musiche e gli spartiti, gli scritti, le corrispondenze, gli articoli, i libri, le registrazioni, le fotografie e altro materiale documentale relativo all'attività artistica del Maestro Vittorio Gnegchi Ruscone;
- promuovere e diffondere la conoscenza delle composizioni musicali e dell'attività artistica del Maestro Vittorio Gnegchi Ruscone anche mediante l'organizzazione di concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche e culturali;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale in genere;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare musicologi, musicisti, direttori artistici, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della produzione artistica del Maestro Vittorio Gnegchi Ruscone e della cultura musicale in genere. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con musicisti, studi di registrazione,



Vittorio Gnegchi Ruscone

promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di stampa, grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica e la promozione della stessa;

- g. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente.

2. L'associazione persegue gli scopi suindicati mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs 117/2017 alla lettera i) e così precisamente: l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.

3. Nello svolgimento di tale attività l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

d) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività musicale, operistica, didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;

e) promuovere ed organizzare eventi, concerti, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

f) richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

g) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore editoriale e musicale nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

h) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 4) Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5) Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico anche tramite attività commerciali nel campo editoriale, musicale e culturale.

Art. 6) Associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che per le loro attività e conoscenze abbiano dato, o possano dare un valido apporto al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. L'associazione si compone delle seguenti categorie di associati:

- a. associati fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o ai quali viene attribuita tale qualifica dal Consiglio Direttivo;
- b. associati ordinari: sono le persone fisiche, ammesse dal consiglio direttivo, a seguito di loro domanda.

3. La qualità di associato può essere acquisita:

- dietro richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed indicante espressa approvazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti dell'associazione, nonché l'impegno a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione,
- a seguito di delibera di ammissione del Consiglio Direttivo comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della richiesta di associazione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, quale che sia la categoria, escludendo ogni forma di discriminazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

6. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.

7. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8. Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento.

9. Ciascun associato ha il dovere di:

Alessandro Piccoli Riccone

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

10. La qualità di associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, si perde:

- per recesso comunicato al Presidente a mezzo lettera raccomandata. Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; il recesso non esonera l'Associato dall'adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- decesso o estinzione della persona giuridica;
- per assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nel caso di (i) mancato pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi o (ii) nel caso in cui l'associato svolga attività incompatibili o contrarie agli scopi dell'associazione oppure (iii) ponga in atto comportamenti dannosi all'attività o all'immagine dell'associazione.

11. La perdita di qualifica di associato per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7) Comitato d'onore

È composto da personalità del mondo artistico, culturale e civile che il Consiglio Direttivo ha nominato ritenendole in grado di dare all'Associazione, per posizione e titoli, un contributo d'opera e di prestigio.

Art. 8) Benemeriti

Sono persone fisiche e giuridiche pubbliche o private alle quali il Consiglio Direttivo ha attribuito tale qualifica per aver concesso all'Associazione un contributo economico rilevante o un servizio di particolare importanza.

Art. 9) Patrimonio ed entrate economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione esistente in sede di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 117/2017.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote e contributi associativi;
- b) proventi da diritti d'autore;
- c) proventi da iniziative artistiche e culturali;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) donazioni e disposizioni testamentarie;
- f) rendite patrimoniali;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti, nonché da raccolta fondi.

Art. 10) Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario e il Tesoriere
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali, ad eccezione dell'Assemblea che è organo permanente e sovrano dell'Associazione, hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I Componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso, salvo differente delibera dell'Assemblea. Ad essi possono, in ogni caso, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11) Assemblea degli Associati

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, quale che sia la categoria cui appartengono. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente se nominato, ovvero da persona designata dall'Assemblea stessa assistita dal Segretario, se nominato, ovvero da un soggetto verbalizzante scelto dal Presidente quale segretario dell'Assemblea.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci aventi analogo diritto di voto, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. 5. Sono ammessi al voto gli associati ammessi dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 6.6. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione audiovisive ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di tenuta delle assemblee sono stabilite dal Presidente ed indicate nell'avviso di convocazione. In tal caso l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

8. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che dia prova della ricezione della comunicazione da parte dei destinatari al recapito risultante dal libro degli associati, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione e presso ogni altro luogo indicato nella convocazione purché in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito

Alessandro Piccetti Kuncone

o negli Stati Uniti d'America. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della stessa.

9. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono:

- a) Nomina dei componenti degli organi sociali, previa determinazione della loro composizione;
- b) Determina il compenso ai membri degli organi sociali;
- c) Revoca dei componenti degli organi sociali;
- d) Approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo, fissando l'ammontare delle quote associative;
- e) Approva il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) Ratifica provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Delibera quando richiesta e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo all'istante la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) Delibera trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- l) Delibera lo scioglimento dell'associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo e nomina l'organo di liquidazione;
- m) Deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dal Consiglio Direttivo, dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto, intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli intervenuti in proprio o per delega.

11. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché per tutte le operazioni straordinarie, ed infine per revocare i membri del Consiglio Direttivo, nonché per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei due terzi degli associati intervenuti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dell'organo liquidatorio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

13. Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

14. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con l'argomento all'ordine del giorno, devono astenersi dalle relative deliberazioni assembleari.

15. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

16. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, ovvero da soggetto incaricato dall'assemblea medesima, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 12) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; può nominare altresì un Tesoriere e/o un Segretario determinandone le relative funzioni con propria delibera assunta e pubblicata a sensi di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

4. Non può essere nominato consigliere, e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Nel caso in cui un consigliere cessi dalla carica prima della scadenza esso potrà essere sostituito da un altro associato cooptato dal Consiglio stesso; la cooptazione deve essere convalidata dalla prima Assemblea utile convocata. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri determina l'immediata decadenza dell'intero Consiglio.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mezzo anche elettronico che dia prova della ricezione della comunicazione da parte dei destinatari o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con le medesime modalità ma con preavviso di un giorno prima della data prevista per la riunione.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti (e dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato) purché tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

*Alessandra Piccelli
Muscov*

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti, in modo tale che risultino rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i partecipanti.

In tal caso il Presidente e il segretario della riunione possono non trovarsi nello stesso luogo. 10. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2475, quarto comma, del codice civile.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio (per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Associazione) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione; tutti i documenti trasmessi alla Associazione, relativi alla formazione della volontà degli amministratori, devono essere conservati dalla Associazione, unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

11. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, ovvero dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

12. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge attribuisce alla competenza dell'Assemblea. In particolare, il Consiglio direttivo potrà deliberare in merito a:

- a) nomina del Presidente, di un Vicepresidente ed eventualmente di un Segretario e di un Tesoriere;
- b) ammissione di nuovi associati ed eventuale loro esclusione;
- c) accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- d) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso, anche riuniti in Comitati;
- e) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- h) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- i) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta ove ciò sia previsto obbligatoriamente dalla legge;
- j) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- n) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione;
- o) eventuale nomina di Presidenti Onorari.

Art. 13) Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente deve assicurare il buon andamento dell'Associazione e la fedeltà ai suoi scopi; nell'espletamento delle sue funzioni può essere coadiuvato dal Segretario, dal Tesoriere e/o dal Vice Presidente, se nominati, ed in ogni caso dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Inoltre, cura la conservazione del patrimonio dell'associazione e la predisposizione dei documenti relativi al bilancio d'esercizio; in particolare il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 14) Segretario

Il Segretario, se nominato, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

15) Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

16) Organo di controllo e revisione legale

*Alessandro Secchi
Murco*

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 17) Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, indi pubblicati sul RuntS entro il 30 giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio consuntivo, preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo, depositati presso la sede dell'organizzazione nello stesso termine di affissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la discussione ed approvazione degli stessi.

Art. 18) Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.19) Libri sociali e scritture contabili

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

6. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 20) Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21) Devoluzione del patrimonio

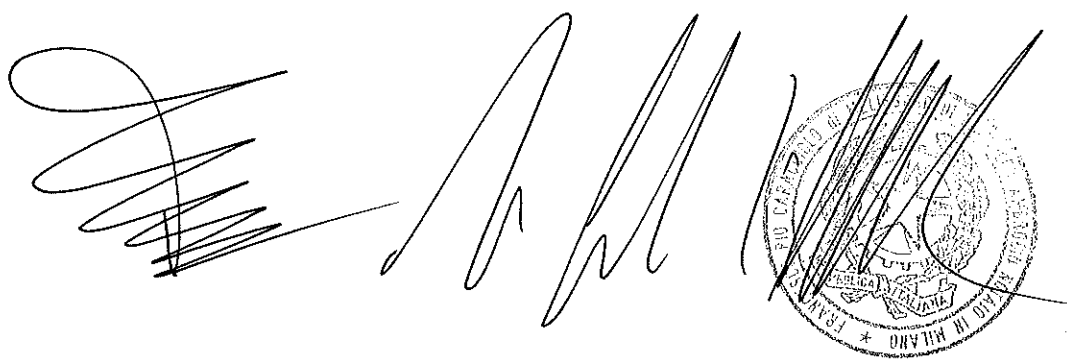
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 22) Disposizioni finali

Alessandra Succetti Mancuso

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Alessandro Gualtieri, Nemone



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive script. The second signature in the middle is more angular and less cursive. The third signature on the right is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CANTONE DI MILANO" at the top and "UFFICIO DI REGISTRAZIONE" at the bottom, with a central emblem. The signatures are written in a fluid, cursive style.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.

Milano, lì 25 (venticinque) marzo 2024 (duemilaventiquattro).